



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
PIVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



Stagione Sportiva 2025/2026 Comunicato Ufficiale N. 546

1.COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2.COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3.COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 23.01.2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Campionato Nazionale Serie A2

GARA DEL 20/12/2025: JUNIOR DOMITIA - 1983 ROMA 3Z HISTORY

Reclamo proposto da: 1983 Roma 3z History

Il Giudice sportivo,

esaminato il ricorso proposto dalla 1983 ROMA 3Z HISTORY avverso l'esito della gara del 20/12/2025 JUNIOR DOMITIA - 1983 ROMA 3Z HISTORY valevole per il Campionato Nazionale di Serie A2 maschile di Calcio a 5, in oggetto rileva:

-la gara in oggetto è stata definitivamente sospesa nel corso del 2 tempo, quando mancavano 9 minuti e 29 secondi al termine della stessa a causa del cedimento improvviso di due listelli del parquet nella zona centrale del campo.

- nel referto l'arbitro ha riferito non era stato possibile sistemare il problema entro il tempo regolare di attesa, e pertanto in assenza delle condizioni necessarie per poter portare la gara a termine alle ore 16:35 decretava la definitiva sospensione dell'incontro.

- con il ricorso depositato nei termini dalla 1983 ROMA 3Z HISTORY la ricorrente ha chiesto la punizione sportiva ai sensi dell'art.10 del C.G.S. a carico della controparte argomentando che sarebbe stato preciso onere dei dirigenti dell'A.S.D. Junior Domitia non solo effettuare tutte le operazioni possibili e utili per ripristinare le condizioni normali di gioco ma anche conseguire il risultato di rendere la superficie adatta al gioco e in linea con i regolamenti federali previsti in materia; che tale obbligo era stato integralmente disatteso, poiché la società ospitante non aveva attivato alcuna condotta, neppure minima o cautelativa, volta a fronteggiare la situazione di pericolo rilevata dagli Ufficiali di gara, e pertanto l'assenza totale di intervento, anche solo temporaneo o provvisorio, dimostrava una condotta omissiva grave, incompatibile con i doveri di custodia, diligenza e sicurezza gravante sulla società ospitante che aveva reso inevitabile la sospensione definitiva della gara.

Rilevava, inoltre, come il cedimento della tavola del parquet non costituisse un evento improvviso ed eccezionale, bensì l'emersione di una condizione strutturale preesistente della pavimentazione.

Concludeva chiedendo la sanzione della perdita della gara a carico della società A.s.d. Junior Domitia per non aver quest'ultima rispettato la



normativa in materia di impianti di gioco e neanche quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento degli Impianti Sportivi e dei Campi di Gioco. Il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di seguito esposto e motivato.

Questo Organo Giudicante, esaminate le circostanze riferite nel referto del direttore di gara ritiene che non possano essere prese in considerazione le doglianze avanzate dalla società 1983 ROMA 3Z HISTORY. Come è noto la nozione di forza maggiore, pur non richiedendo l'impossibilità assoluta, richiede che il mancato verificarsi dell'evento sia imputabile a circostanze indipendenti, straordinarie ed imprevedibili, le cui conseguenze sarebbe stato impossibile evitare malgrado tutta la diligenza posta in essere.

Nel referto il direttore di gara ha precisato che: *"La gara è stata sospesa nel corso del 2 tempo, quando mancavano 9 minuti e 29 secondi al termine della stessa. Dopo un normale contatto di gioco e la caduta di due calciatori avversari, cedevano due listelli del parquet nella zona centrale del campo, precisamente vicino alla zona laterale dal lato dell' arbitro. Questa situazione sebbene circoscritta costituiva un serio pericolo per l'incolumità dei calciatori e non consentiva la regolare prosecuzione della gara. Dopo aver informato entrambe le società, i dirigenti della società Junior Domitia tentavano anche mediante l'aiuto di una cazzuola di ripristinare la regolarità del parquet cercando di alzare i listelli che erano sprofondati. Tuttavia mi comunicavano che ad aver ceduto era la parte sottostante il parquet e che quindi era impossibile poter procedere alla riparazione in quanto l'intervento necessitava di operai specializzati. Pertanto alla luce di ciò dopo aver momentaneamente sospeso la gara per circa 20 minuti, preso atto dell'impossibilità di poter procedere al ripristino della regolarità del terreno di gioco, si informavano i capitani ed entrambe le società e si procedeva alla sospensione definitiva della gara alle ore 16:35."*

Nel caso di specie, dunque, è pacifico che il terreno di gioco prima dell'inizio della gara fosse in normali condizioni d'uso adatto allo scopo e che l'evento che ha determinato il cedimento della base parquet sia avvenuto a metà del secondo tempo a seguito della caduta simultanea di due giocatori su uno specifico punto del campo.

Le conseguenze provocate dall'impatto sul terreno di gioco erano certamente imprevedibili, in quanto interessavano non tanto il parquet quanto il pavimento sottostante su cui è appoggiato/incollato il parquet ed a conferma della peculiarità del caso di specie non si rinvenivano precedenti simili sia nella corrente che nelle passate stagioni sportive di questa disciplina.

La Società, inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, si prodigava per cercare di riparare il danno senza riuscirvi in quanto il cedimento aveva interessato per l'appunto la parte sottostante il parquet ed era quindi necessario l'intervento di operai specializzati per potervi porre rimedio.

Tanto premesso, avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie, risulta integrata la fattispecie del caso fortuito che ha efficacia totalmente esimente;



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
PIVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 452 del 07/01/2026 si decide:

- di disporre la prosecuzione della gara a decorrere dal momento dell'interruzione della gara medesima ed a tal fine rimette gli atti alla Divisione Calcio a cinque per quanto di competenza.
- sulla scorta della particolarità del caso di specie si dispone la restituzione della tassa di reclamo;

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 23/01/2026.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia